

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

(Riunione del Consiglio Federale del 16-17 luglio 2002)

**MODIFICHE REGOLAMENTARI**

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

**VECCHIO TESTO**

Art. 21

*I dirigenti delle società*

1. Sono qualificati “dirigenti” delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell’ambito dell’attività sportiva organizzativa dalla F.I.G.C..
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità nell’ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16.
3. Possono essere colpiti dalla preclusione di cui al precedente comma gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell’osservanza delle disposizioni

**NUOVO TESTO**

Art. 21

*I dirigenti delle società*

1. INVARIATO
2. Non possono essere “dirigenti” né avere responsabilità nell’ambito dell’attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. gli amministratori che siano o siano stati componenti di organo direttivo di società cui sia stata revocata l’affiliazione a termini dell’art. 16.
3. Possono essere colpiti dall’inibizione di cui al precedente comma, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva, gli amministratori in carica al momento della deliberazione della revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento e quelli in carica nel precedente biennio. Competente a decidere in prima istanza è la Commissione Disciplinare ed in

previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

ultima istanza la C.A.F. su deferimento della Procura Federale nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività nel Settore Giovanile e Scolastico.

Art. 49  
*Ordinamento dei Campionati*

1. OMISSIONE

2. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

Art. 49  
*Ordinamento dei Campionati*

1. INVARIATO

2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
  - a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
  - b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2<sup>a</sup> Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
  - c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a

disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi del campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

### **VECCHIO TESTO**

Art. 28

*Procura federale*

#### 1. OMISSIONE

2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a quattro Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.

### **NUOVO TESTO**

Art. 28

*Procura federale*

#### 1. INVARIATO

2. Il Procuratore federale esercita le funzioni requirenti davanti agli Organi di Giustizia Sportiva. Unitamente al Procuratore federale vengono nominati fino a sei Vice-Procuratori federali, che coadiuvano il Procuratore federale e su delega dello stesso possono svolgerne le relative funzioni.

- |            |              |
|------------|--------------|
| 3. OMISSIS | 3. INVARIATO |
| 4. OMISSIS | 4. INVARIATO |
| 5. OMISSIS | 5. INVARIATO |
| 6. OMISSIS | 6. INVARIATO |
| 7. OMISSIS | 7. INVARIATO |

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 LUGLIO 2002

IL SEGRETARIO  
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro